



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 24/04/2020

FATTO

La ricorrente, intestataria di un B.F.P., appartenente alla serie "P", del valore di £ 250.000, sottoscritto in data 08/09/1988, deduceva di aver richiesto il rimborso e di averlo ricevuto per un importo inferiore rispetto a quello spettante secondo i termini dei rendimenti riportati a tergo del titolo, poiché l'intermediario aveva utilizzato un diverso metodo di calcolo degli interessi per il periodo dal 21° al 30° anno.

In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito il 24/01/2019, la ricorrente si rivolgeva all'A.B.F. in data 19/11/2019, per sentir dichiarare l'obbligo dell'intermediario a rimborsare il B.F.P., secondo le condizioni previste per la serie "P", con i relativi rendimenti stampigliati sul retro del titolo.

L'intermediario convenuto si costituiva ritualmente, chiedendo il rigetto del ricorso, per essere stati correttamente eseguiti gli adempimenti formali sul titolo in esame.

L'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei B.F.P., in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osservava che: 1) il BFP apparteneva alla serie di emissione "Q/P", istituita con apposito Decreto Ministeriale del 13.06.1986, pubblicato sulla GU n. 148 del 28.06.1986 ed il relativo rendimento era stato calcolato secondo i saggi di interesse stabiliti dal citato Decreto; 2) il buono era stato sottoscritto su un modulo cartaceo appartenente a una serie precedente, sul quale era stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno (e/o le



nuove modalità di capitalizzazione) - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente.

DIRITTO

In termini generali, si rammenta che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza civile e dell'Arbitro: *“il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e che, nell'ambito di detto accordo, l'intermediario propone al cliente e quest'ultimo accetta di porre in essere un'operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall'ufficio emittente”* (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 e, ex multis, Coll. di Roma, dec. n. 21224/18).

È stato precisato che i Buoni Postali Fruttiferi debbono considerarsi meri titoli di legittimazione in riferimento al quale non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono invece i titoli di credito, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che *“i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)”* di talché *“la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente”* (cfr. Coll. di Coord., dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).

Ne consegue che: 1) le condizioni contrattuali riportate sui titoli possono essere modificate con provvedimento normativo successivo alla emissione titolo; 2) deve escludersi che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin dal principio, diverse da quelle espressamente rese note all'atto della sottoscrizione (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 21185/18).

Orbene, con riferimento al caso di specie, l'emissione dei B.F.P. risale alla data del 08/09/1988 al tempo in cui risultava in collocazione la serie “Q” ed il Collegio rileva che, risulta utilizzato un modulo della serie “P”, sul cui fronte è stata corretta la serie ed indicata la “Q” e, sul retro del titolo, è stato apposto un timbro parzialmente illeggibile con nuovi rendimenti per i primi venti anni. Riguardo al periodo successivo al 20° anno, invece, il timbro non sembra innovare quanto era previsto originariamente e cioè: *“più lire 64,537 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”*.

Dunque, nel caso di specie, il Collegio è chiamato a stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale a tergo del titolo, con indicazione di rendimenti, corrispondenti alla serie “P”, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, di cui al timbro sovrapposto alla stessa stampigliatura, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore, circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal D.M. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama, i rendimenti propri della serie “P”.

Sul punto, si rammenta l'art. 173 del D.P.R. 156/1997, secondo cui: *“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il*



tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.

Ebbene, il secondo consolidato orientamento di questo Collegio, qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, *“si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso”* (cfr., *ex multis*, di recente, Coll. di Roma dec. n. 15200/18).

Tuttavia, giova rilevare che tale affidamento viene meno allorquando il titolo sia stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti, che modificano e superano quelli originari (cfr., *ex multis*, di recente, Coll. di Roma dec. n. 10738/18).

Si precisa, però, che i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando *“l’intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno”* (*ex multis*, cfr., *ex multis*, di recente, Coll. di Roma dec. n. 19053/18).

Tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento nella seduta del 19 marzo 2020, chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei buoni della serie “Q/P”, emessi utilizzando il modello della serie “P” e sui quali è stato apposto un timbro recante l’indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.

In tale occasione il Collegio, evidenziando la continuità fra la recente pronuncia delle SS. UU. di Cassazione n. 3963/2019 rispetto alla precedente Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ha pronunciato il seguente principio di diritto: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”.*

Ne deriva che, la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all’emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo.

In tal caso, infatti, può essersi ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell’emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi (nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative).

Dunque, la domanda della parte ricorrente, volta ad ottenere, in ordine al predetto B.F.P., il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei titoli, merita di essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA